

Bruxelles, 29 ottobre 2026
(OR. en)

15130/26

AGRILEG 252
PESTICIDE 66

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	27 ottobre 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D117939/02
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D117939/02.

All.: D117939/02



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
PLAN/2026/625
(POOL/E4/2026/625/625-EN.docx)
D117939/02
[...](2026) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui ("LMR") per la sostanza attiva acetamiprid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) È stata presentata una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 riguardante gli LMR per l'acetamiprid in prugne, semi di soia, prezzemolo, rosmarino, basilico, fiori commestibili e miele e una seconda domanda riguardante gli LMR per l'acetamiprid in semi di soia e orzo. Tale aumento di LMR era necessario per consentire agli Stati membri di autorizzare nuovi usi di prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid su questi sei prodotti alimentari e in tal modo fornire agli agricoltori dell'UE nuovi strumenti per combattere gli organismi nocivi su tali colture.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha esaminato tali domande e le relazioni di valutazione redatte dagli Stati membri di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti². L'Autorità ha trasmesso tale parere motivato ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
- (4) Con riferimento alle domande presentate, l'Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per ricavare proposte di LMR per l'acetamiprid in prugne, semi di soia, prezzemolo, rosmarino, basilico e fiori commestibili. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali prodotti ai livelli raccomandati dall'Autorità.
- (5) Per quanto riguarda l'orzo, l'Autorità ha individuato lacune nei dati relativi agli studi sulla trasformazione, che sono richiesti a norma del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione³ quando i livelli di residui nei prodotti commestibili sono superiori a 0,1

¹ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

² "Modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in various crops", *EFSA Journal* 2025; 23 (12); e9774, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9774>.

³ Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/283/oj>).

mg/kg. Pertanto l'Autorità non ha proposto un LMR per l'uso previsto dell'acetamiprid sull'orzo. La Commissione e gli Stati membri hanno ritenuto appropriato, quale decisione di gestione del rischio, aumentare l'LMR per l'acetamiprid nell'orzo al livello richiesto, la cui sicurezza per i consumatori europei è stata dimostrata. Per quanto riguarda il miele, l'LMR per l'acetamiprid fissato dal regolamento (UE) 2026/876 della Commissione⁴ è più elevato rispetto all'LMR richiesto ed è stato recentemente giudicato sicuro dall'Autorità⁵. È pertanto opportuno mantenere l'LMR attuale per l'acetamiprid nel miele.

- (6) Il 14 novembre 2025 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex ("CXL") per l'acetamiprid in fagioli, lenticchie, piselli e lupini/semi di lupini⁶.
- (7) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare dell'Unione, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione dell'Unione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.
- (8) L'Autorità ha valutato i rischi che tali CXL potrebbero comportare per i consumatori e ha pubblicato una relazione scientifica⁸. Ha confermato che i CXL per l'acetamiprid in fagioli, lenticchie, piselli e lupini/semi di lupini sono sicuri per i consumatori dell'Unione.
- (9) Sulla base della relazione scientifica dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti elencati all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che gli LMR per l'acetamiprid in fagioli, lenticchie, piselli e lupini/semi di lupini dovrebbero essere fissati al livello dei CXL di cui all'allegato II di tale regolamento.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁴ Regolamento (UE) 2026/876 della Commissione, del 21 aprile 2026, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, acetonifene, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio in o su determinati prodotti (GU L, 2026/876, 22.4.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/876/oj>).

⁵ "Modification of the existing maximum residue level for acetamiprid in honey", *EFSA Journal* 2025;23(3): e9300, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9300>.

⁶ Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius, quarantottesima sessione, sede della FAO, Roma, Italia, 10-14 novembre 2025, fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-88%252FFINAL%252520REPORT%252FREPT25_EXEC1e.pdf.

⁷ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

⁸ Autorità europea per la sicurezza alimentare, "Scientific support for preparing an EU position in the 56th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)", *EFSA Journal*, 2025;23:e9640, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9640>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN